

Allegato A

“Indirizzi relativi all’applicazione della LR 10/2010 per il recupero dei terreni incolti ed abbandonati e la concessione dei finanziamenti nel Comune di Sagrado”

Al fine dell’applicazione della norma per il recupero dei terreni incolti ed abbandonati su territorio del Comune di Sagrado, visti:

- la Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 10 del 16 giugno 2010 “Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani” e successive modifiche ed integrazioni;
- il relativo D.P.Reg. n. 259/Pres del 27 ottobre 2011 “Regolamento recante criteri e modalità per l’attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell’articolo 11 della Legge Regionale 16 giugno 2010 n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani)” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.Reg. n. 0887/Pres del 27 marzo 2018 “Regolamento recante criteri, modalità e verifiche per l’assegnazione di risorse per il mantenimento dei terreni oggetto di intervento ai sensi della Legge Regionale 16 giugno 2010 n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), in attuazione dell’articolo 86, commi 1 bis e 1 ter della Legge Regionale 23 aprile 2007 n. 9 (norme in materia di risorse forestali);
- il D.P.Reg. n. 089/Pres del 27 marzo 2018 “Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012 n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell’art. 95 della Legge Regionale 23 aprile 2007 n. 9 (Norme in materia di risorse forestali));
- il D.P.Reg. n. 098/Pres del 27 marzo 2018 “Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per l’attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell’articolo 11 della Legge Regionale 16 giugno 2010 n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), emanato con Decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2011 n. 259/Pres.

si stabilisce quanto segue:

Art. 1 – Individuazione delle aree e domanda di finanziamento

1. L’Amministrazione Comunale ha identificato, ai fini della richiesta di contributo regionale, terreni di proprietà pubblica in località Poggio Terza Armata che risultano identificati con le seguenti particelle catastali:

	SEZIONE	FOGLIO	MAPPALE	PENDENZA MEDIA
AREA PRIMARIA	C (Poggio T.A.)	4	17	25%
AREA PRIMARIA	C (Poggio T.A.)	4	29/3	24%
AREA PRIMARIA	C (Poggio T.A.)	4	28/1	26%
AREA PRIMARIA	C (Poggio T.A.)	4	29/2	19%

Tali aree vengono cartograficamente identificate negli:

- allegato 1 “Comune di Sagrado – Interventi di recupero di terreni abbandonati (LR 10/2010) Cartografia 1:25.000”
- allegato 2 “Comune di Sagrado – Interventi di recupero di terreni abbandonati (LR 10/2010) Cartografia 1:5.000”

- allegato 3 Estratti Foglio di Mappa 4 pp.cc. 17, 28/1, 29/2, 29/3 Comune Censuario di Poggio Terza Armata
- allegato 4 Visura catastale pp.cc. 17, 28/1, 29/2, 29/3 – superfici catastali effettive

2. L'Amministrazione Comunale ai fini dell'erogazione del contributo, darà priorità:

- a) in via prioritaria al completamento delle opere di sistemazione di terreni incolti nelle aree limitrofe ai percorsi antincendio e alle emergenze storiche della Grande Guerra, e successivamente alle aree più interne che non vengono percorse e/o utilizzate maggiormente;
- b) alla proposta progettuale di recupero dei terreni a scopo zootecnico, che produca benefici sia dal punto naturalistico che dal punto di vista paesaggistico, rendendo appetibile anche l'offerta turistica della zona;
- c) ai soggetti operatori che daranno la disponibilità alla cura del mantenimento delle superfici concesse almeno nelle 5 annate agrarie successive all'intervento, tramite la presentazione di un piano aziendale.

3. Il soggetto operatore indica le sue generalità e quelle del tecnico forestale da lui incaricato a seguire la predisposizione degli elaborati. Sono allegati alla domanda di finanziamento copia del documento di identità e del codice fiscale di entrambe.

4. Il soggetto operatore ed il tecnico forestale, sottoscrivono e presentano all'Amministrazione Comunale la domanda di finanziamento corredata dai seguenti elaborati:

- a) cartografia relativa alla proposta di intervento, che deve rendere evidenza di:
 - identificazione area di intervento (particella catastale, foglio di mappa, comune censuario) rispetto alle particelle comunali messe a bando;
- b) tabella riassuntiva delle aree di intervento che per ogni particelle coinvolta dovrà evidenziare:
 - identificazione area di intervento (particella catastale, foglio di mappa, comune censuario) rispetto alle particelle comunali messe a bando;
 - pendenza media (< 20%, 20%<, <40%, 40%<)
 - tipologia di area primaria o secondaria;
 - note varie (es: percentuale della superficie della particella oggetto dell'intervento con tolleranza del 10%);
 - calcolo contributo unitario (informazione deducibile da superficie, pendenza media, tipologia di area, note);
- c) relazione indicante:
 - somma totale delle superfici coinvolte;
 - contributo totale previsto, con indicazione del concorso alle spese di intervento e delle spese tecniche di individuazione delle aree;
 - descrizione dello stato di fatto delle aree interessate;
 - descrizione delle metodologie d'intervento;
 - descrizione crono programma temporale d'intervento;
 - descrizione dei programmi temporali di mantenimento nelle 5 annate agrarie successive all'intervento.

5. Si stabilisce che la domanda può essere presentata dal soggetto operatore che si assume l'onere dell'intervento di recupero dei terreni incolti ed abbandonati e, nell'eventualità,

contestualmente anche ad un soggetto che autonomamente si assume l'onere del mantenimento a prato/pascolo nelle 5 annate agrarie successive all'intervento. In tal caso, la domanda deve essere sottoscritta da entrambi i soggetti, che si assumono quindi i rispettivi obblighi. Nella stessa domanda è dunque specificata la quota di contributo rispettivamente spettante.

Art. 2 – Indicazioni operative

1. Considerate prioritarie, al fine dell'utilizzo non solo per finalità prativa e pascolativa ma anche per finalità zootecniche, per le aree oggetto della presente si stabiliscono le seguenti modalità di intervento:

- taglio della vegetazione arborea ed arbustiva (orniello, pini, scotano) di modesto valore naturalistico, lasciando in loco le ceppaie e curando di non intaccare, per quanto possibile, il terreno, in modo da non innescare fenomeni erosivi;
- sfalcio mediante decespugliatore di tutte le zone erbose, al fine di eliminare lo strato infeltrito e permettere una migliore crescita delle specie erbacee pabulari;
- ripasso, con decespugliatore dotato di apposita testina, delle ceppaie di specie arbustive pollonifere, in modo da sfilacciare i monconi e indebolire le capacità di ricaccio;
- in presenza di alberi da frutto affermati, è consigliabile il loro mantenimento e comunque devono essere soggetti a potatura;
- in caso di presenza di alberi monumentali, e/o di frutteti storici, e/o di piante che si ritengono di particolare valore per dimensioni ed essenza arborea, si dispone di sospendere il taglio e consultare l'amministrazione comunale che deciderà nel merito;
- in seguito alle lavorazioni arbustive, l'intervento si potrà considerare concluso ad avvenuto sfalcio/trinciatura delle superfici in oggetto;
- si stabilisce che, dello sfalcio di cui al punto precedente, deve essere indicata la data di esecuzione in fase di comunicazione di chiusura dell'intervento di cui al successivo art. 4 comma 3 e che tale operazione deve avvenire nei 30 giorni antecedenti la comunicazione stessa.

Art. 3 – Entità e modalità di rilascio del contributo

1. L'entità del contributo totale è calcolata in base alla somma;

- a) del concorso alla spesa d'intervento, dalle dichiarazioni di cui all'art. 1 comma 2;
- b) del calcolo forfettario per l'individuazione delle aree (150 € per ettaro).

2. La quota di contributo relativa alle spese tecniche di cui all'art. 4 comma 1b sono corrisposte al soggetto operatore conseguentemente all'accettazione del contributo.

3. La quota di contributo relativa al concorso alle spese d'intervento di cui all'art. 4 comma 1a sono corrisposte al soggetto operatore alla conclusione dell'intervento di recupero; tali condizioni devono essere comunicate all'Amministrazione Comunale e sottoscritte dal soggetto operatore e dal tecnico forestale incaricato, avendo cura di indicare le particelle catastali e la relativa superficie coinvolta;

4. Si stabilisce che l'intervento, o parte di esso, si può considerare concluso ad avvenuta autocertificazione e validazione di cui al precedente comma 3.

5. L'autocertificazione di cui al comma precedente sarà resa nelle forme di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; il tecnico responsabile dell'Area Tecnica curerà l'istruttoria delle domande di contributo effettuando – ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. citato – idonei controlli in merito alla veridicità di quanto autocertificato secondo criteri di casualità che interessino una percentuale di almeno il 5% dell'area oggetto di ciascuna domanda pervenuta.

6. Ai fini del comma precedente lo stesso tecnico responsabile dell'Area Tecnica adotterà un provvedimento (determina) che renda esplicita la modalità di individuazione casuale del campione oggetto di verifica (es. estrazione per sorteggio della percentuale su indicata con riferimento alle aree oggetto dell'intervento) e per tali aree così individuate procederà a sopralluogo di verifica.

7. Alla domanda di erogazione ed al controllo dovrà quindi seguire la liquidazione della quota di contributo relativa al concorso per la spesa d'intervento (assunta in base alla misura di superficie coinvolta) con determinazione del tecnico responsabile dell'Area Tecnica.

8. Si stabilisce che, in ordine alle procedure di verifica dell'intervento di cui ai commi precedenti, nel caso di evidenza di mancato e/o incompleto intervento di recupero, il tecnico responsabile dell'Area Tecnica potrà a sua discrezione porre azioni di controllo fino alla totalità delle aree oggetto d'intervento. Si stabilisce che in caso di reiterata evidenza di mancato e/o incompleto intervento di recupero riscontrato in seno alle operazioni di verifica, a partire dall'eventuale terza attività di controllo, l'amministrazione comunale è autorizzata a trattenere una quota pari ad € 100 per ogni operazione di verifica condotta.

9. I controlli di cui ai commi precedenti potranno essere eseguiti in contraddittorio con l'operatore e/o il tecnico forestale incaricato, con i quali potrà essere concordata l'azione di verifica in loco.

Art. 4 – Accettazione del contributo

1. Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie e dell'istruttoria della domanda di finanziamento, il Sindaco adotta il decreto di accoglimento della domanda.

2. Successivamente, il soggetto operatore, ed eventualmente il soggetto terzo di cui art. 1 comma 5, comunicano all'Amministrazione Comunale l'accettazione del contributo.

3. Il termine d'intervento di recupero delle superfici oggetto del contributo è stabilito nell'annata agraria successiva a quella di presentazione della domanda di contributo, eventuali richieste di deroga temporale circa i termini dell'intervento di recupero potranno essere valutate dalla Giunta Comunale.

4. Sono altresì ammessi eventuali subentri da parte di altri soggetti negli obblighi dell'intervento di recupero e di mantenimento, secondo eventuali accordi tra le parti che potranno essere valutate dalla Giunta Comunale.

5. Eventuali comunicazioni di rinuncia all'intervento da parte del soggetto operatore, sul totale o parte della superficie coinvolta, saranno portate a scomputo dell'entità del contributo secondo i criteri di erogazione definiti.

6. Non sono ammesse rinunce al mantenimento a prato/pascolo nelle 5 annate agrarie successive a quelle d'intervento relativamente alle superfici per le quali il soggetto operatore è stato beneficiario del contributo.

Art. 5 – Mantenimento della superficie territoriale interessata

1. Per cinque annualità agrarie successive a quella dell'intervento, si stabilisce che è richiesta un'autocertificazione circa l'avvenuto mantenimento a prato/pascolo dell'area oggetto dell'intervento, sottoscritta dal soggetto operatore, o dal soggetto che si assume il mantenimento (art. 1 comma 5).

Art. 6 – Impegni del soggetto operatore

1. Il soggetto operatore si impegna:

- a) al ripristino della viabilità forestale e/o comunale utilizzata o di quant'altro eventualmente danneggiato a seguito dell'intervento, nonché alla sistemazione del terreno scavato o smosso per l'esecuzione dei lavori;
- b) a salvaguardare, ove e se presenti, i prati stabili esistenti nelle zone limitrofe all'intervento di recupero dei terreni incolti ed abbandonati;

2. Nel caso di inosservanza di quanto disposto ai commi precedenti, le occorrenti spese di ripristino dei danneggiamenti saranno addebitate al soggetto operatore sull'importo a saldo.

Art. 7 – Accordi tra il comune ed i soggetti che si assumono l'onere dell'intervento delle superfici incolte e del mantenimento a prato pascolo

1. Il soggetto operatore e/o il soggetto che si assume il mantenimento (art. 1 c. 4) possono proporre all'amministrazione comunale accordi ai fini di:

- a) regolare l'attività di verifica e controllo di cui all'art. 4 c. 5-6-8 nel rispetto dei vincoli di cui al presente atto ed in particolare dell'art. 13 c. 2 del D.P.Reg. n. 259 del 27 ottobre 2011 "Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n.10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani)";
- b) sostenere le attività di recupero dei terreni incolti e di mantenimento a prato pascolo.

Art. 8 – Effetti di modifiche ai regolamenti

1. Si stabilisce che ogni altra modifica che verrà eventualmente apportata al presente atto d'indirizzo, che non contrasterà con l'attività di recupero dei terreni incolti ed abbandonati e di mantenimento a prato-pascolo degli stessi, dovrà essere implicitamente fatta propria dal soggetto operatore ed, eventualmente, dal soggetto che autonomamente si assume l'onere del mantenimento a prato-pascolo delle superfici.